



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

ATTO DI CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI tra

Il **Parco Archeologico di Pompei** – C.F. 90083400631, con sede in Via Plinio, 26 rappresentata *ope legis* dal Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato “PAP” o “Concedente”),

e

il **Comune di Pompei**, di seguito indicato anche come "il Comune", codice fiscale n. 00495640633, in persona del Sindaco, *pro tempore*, Dott. Carmine Lo Sapio, domiciliato ai fini del presente atto per la carica in Pompei, Via Bartolo Longo, 36, PEC: protocollo@pec.comune.pompei.na.it (di seguito denominato Concessionario)

e

l'**Associazione Apeiron** C.f. 03082361217 di seguito indicato anche come “APS” in persona del legale rapp.te pt. con sede Legale in Scafati (SA) Via Giacomo Matteotti, 41 Pec: associazione.apeiron@pec.it (di seguito denominata “Soggetto attuatore o soggetto incaricato”)

Premesso che:

- il Parco archeologico di Pompei è Istituto del MiC, dotato di autonomia speciale, in virtù del D.M. n. 44 del 23.01.2016, che ha tra gli scopi statuari quello di promuovere, tutelare, diffondere i valori culturali identitari del sito non limitati ai beni materiali, ma estesi ai beni immateriali al sito connessi e riconducibili;
- l'associazione di promozione sociale Apeiron ed il Comune di Pompei, con nota prot. 4712 del 07/05/2024 e 9706 del 11/09/2024, hanno presentato istanza per la concessione della Basilica sita negli scavi di Pompei per la realizzazione della manifestazione temporanea culturale “*Ricucire i Sogni...il Processo simulato*” per il giorno 25/10/2024;
- che, a seguito della nota prot. 11532 del 22/10/2024 con cui il Comune di Pompei comunicava il rinvio del suddetto evento a data da destinarsi, è stata individuata

la data dell'8/11/2024 per lo svolgimento della manifestazione;

- Il predetto evento rappresenta un progetto finalizzato alla creazione di un Patto educativo territoriale con le scuole del territorio afferente il Parco Archeologico di Pompei, finalizzato ad arginare il fenomeno della dispersione scolastica e della dilagante povertà educativa in un'ottica di avvicinamento delle giovani generazioni alle istituzioni locali;
- il Parco Archeologico, con nota prot. n. 11183 del 15/10/2024 manifestava il proprio interesse al progetto presentato, comunicando il nulla osta alla concessione degli spazi nonché la propria disponibilità a partecipare alla realizzazione della manifestazione vista la comunanza dei temi trattati con gli analoghi progetti del Parco (Sogno di Volare);
- scopo della presente concessione è dunque la realizzazione di un progetto condiviso di valorizzazione del patrimonio culturale afferente al Parco Archeologico di Pompei, mediante la realizzazione di un momento culturale attraverso la realizzazione di un processo simulato all'interno della Basilica che costituiva, storicamente, l'edificio pubblico all'interno del quale veniva amministrata la giustizia”;
- è interesse comune delle parti impegnate nella manifestazione culturale, dunque, perseguire azioni per incrementare la qualità della fruizione del territorio del circondario e del patrimonio culturale ad esso afferente mediante la realizzazione di un evento culturale;
- le parti hanno quindi espresso la volontà di collaborare per:
 - sostenere l'iniziativa rivolte alle istituzioni scolastiche afferente al Parco Archeologico di Pompei
 - sostenere pratiche didattiche dirette alla promozione della partecipazione delle studentesse e degli studenti a percorsi di legalità e conoscenza del patrimonio culturale afferente al territorio vesuviano al fine di consolidare il rapporto tra le Istituzioni ed il territorio con particolare attenzione alle giovani generazioni.;
 - agevolare la fruizione e la conoscenza da parte delle studentesse e degli studenti del territorio vesuviano attraverso un percorso educativo sul ruolo fondamentale del patrimonio culturale nell'identità territoriale e nello sviluppo socio-economico;

Tanto Premesso

- **Visto Il D.Lgs. N. 42/2004 e ss.mm.ii.** recante Codice dei beni culturali e del paesaggio ed in particolare gli artt. 106, 107 e 111 concernenti l'uso e la valorizzazione dei beni culturali tesi al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6 d.lgs. cit.;
- **dato atto che** lo scopo dello spettacolo/laboratorio rientra nelle più generali finalità di promozione e valorizzazione del Sito;
- **Considerato che** Il PAP, in coerenza della *mission* definita dal proprio Statuto, ex art. 2 dello stesso e dei compiti assegnati ai luoghi della cultura, secondo la definizione di Museo, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 42/2004 (e della più completa definizione dell'ICOM ripresa dall'art. 1 del DM 23 dicembre 2014), al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e di diffondere la conoscenza, già sostiene percorsi formativi ("Sogno di volare") che prevedono il coinvolgimento di ragazzi in età scolastica (scuola secondaria di II grado) con le medesime finalità di cui alla presente manifestazione, e dunque, la predetta iniziativa può porsi in continuità con le attività del Parco;
- **Visto Il Decreto Del Ministro Della Cultura 21 Marzo 2024**, rep. n. 108, recante "Modifiche al decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161, e recante "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali" ed in particolare la sezione B1 lettera c), in quanto l'evento viene organizzato per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale in collaborazione con L'associazione Nazionale Magistrati;
- **Vista la modifica apportata dall'art. 21 comma 2 della Legge 27 dicembre 2023**, n. 206 all'art. 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della cultura, tra gli altri, il compito di gestione e valorizzazione anche economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale degli istituti e dei luoghi della cultura;
- **Visto l'art. 24 DPCM 15 Marzo 2024, n. 57** avente ad oggetto Regolamento di Organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance il quale prevede che il Parco archeologico di Pompei è un istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e

amministrativa) quale ufficio di livello dirigenziale generale;

- **Visto l'art. 24 comma 7 lettera g) del DPCM** sopra citato che attribuisce al Direttore il compito di concedere l'uso dei beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)
- **Vista La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;**
- **Vista** La nomina RUP del Funzionario avv. Marco Rovito nr. 11102 del 14/10/2024 e la sua nota prot. 11183 del 15/10/2024

Considerato che

- uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso eventi, mostre, esposizioni, e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;
- Il Parco ha già parere positivo circa la realizzabilità dell'evento a cui è connessa la presente iniziativa;
- sussiste, dunque, la compatibilità dell'uso con il decoro e con i fini istituzionali del Sito;

Tutto quanto visto, premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della concessione

Con la presente concessione il Concedente affida in uso temporaneo e non esclusivo al Concessionario gli spazi all'interno la Basilica di Pompei per la realizzazione dell'evento indicato in premessa.

La manifestazione avrà la durata di un giorno, allestimenti e disallestimenti compresi. Il Concessionario, con la sottoscrizione della presente, dichiara di aver preso visione dei luoghi oggetto di concessione e di averli trovati idonei all'uso cui sono destinati per la finalità ad essa connessa, esonerando il PAP da qualsivoglia responsabilità, anche per i vizi occulti, originari o sopravvenuti del bene concesso in uso.

Art. 2 - Personale referente

Il Parco nomina come Responsabile del procedimento il funzionario amministrativo

Avv. Marco Rovito.

Il Referente del Concessionario è il Dirigente del 3° settore del Comune di Pompei,
Dott. Salvatore Petirro.

Art.3 - Descrizione degli spazi concessi in uso

Lo spazio concesso in uso è l'area è la Basilica di Pompei, oltre a tutti i luoghi interessati per lo svolgimento dell'evento e l'ingresso dei visitatori, come da progetto di allestimento che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante.

Art. 4 - Durata della concessione

La concessione è relativa ad un uso temporaneo e non esclusivo, per la giornata del 8 novembre 2024 dalle ore 02:00 alle ore 20:30. Il termine ultimo di esecuzione del contratto coincide con il verbale di riconsegna degli spazi ad opera del concessionario. La mancata redazione del verbale non esime la Società dal lasciare lo spazio nella sua configurazione originaria.

Art. 5 - Criteri di utilizzazione degli spazi

Con la concessione d'uso degli spazi, il Concessionario assume la custodia degli stessi e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni degli stessi, tenendo nel contempo esente il Concedente dalle spese connesse all'utilizzo degli spazi e manlevandolo da qualsivoglia responsabilità per danni subiti o causati dai soggetti presenti alla presentazione dell'evento.

Il Concessionario si obbliga, inoltre, a garantire che gli spazi siano tenuti in perfetto stato, adottando ogni necessaria misura e cautela al fine di preservarne l'integrità, l'igiene e la sanità e, conseguentemente, ad attenersi alle norme di legge vigenti in materia. È fatto assoluto divieto per il concessionario e suoi aventi causa di rimuovere qualsiasi struttura di protezione, ovvero segnaletica relativa all'area archeologica senza la preventiva autorizzazione.

Art. 6 - Obblighi del Concessionario

Nell'attività d'uso degli spazi i Concessionari dovranno:

- garantire il buon uso degli spazi concessi;
- non occupare e/o calpestare le aree verdi;

- adempiere alle obbligazioni relative alle prestazioni svolte dal personale del MIC in servizio presso il Parco Archeologico in occasione dell'evento per il periodo eccedente le ore ordinarie di apertura e chiusura del Parco, finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in occasione di manifestazioni ed eventi nei siti di competenza del Ministero della Cultura;
- restituire, al termine della manifestazione, gli spazi concessi in uso temporaneo, integri, in modo decoroso e liberi da persone e cose, e comunque nello stato originario in cui è avvenuta la consegna, avendo cura in particolare di rimuovere e smaltire a propria cura e spese tutti i rifiuti liquidi e solidi prodotti e secondo le regole e le norme in materia;
- assolvere a tutti gli adempimenti connessi alle licenze, autorizzazioni, permessi e certificati previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di eventi e/o spettacoli simili;
- attenersi al controllo ed alle prescrizioni impartite dal PAP relativamente all'esecuzione del presente atto ed in particolare:
- trasmettere il nominativo, dei componenti dell'organizzazione e di eventuale personale esterno, dotati di apposito cartellino di riconoscimento, che avranno accesso agli scavi di Pompei con preventiva autorizzazione, comunicando tempestivamente ogni eventuale modifica e/o integrazione. Il ruolo di committente nei confronti del suddetto personale viene assunto esclusivamente dal concessionario, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Parco anche relativamente al pagamento dei corrispettivi professionali e/o qualsivoglia pretesa;
-
- a pagare i corrispettivi di cui al successivo art.7;

Art.7 - Corrispettivo per la concessione

Considerato che l'evento viene realizzato in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, stante quanto previsto alla sezione B1 lettera c) del DM 21/03/2024, il concessionario è esonerato dal versamento del canone di concessione.

Il concessionario si obbliga, invece, a corrispondere gli importi relativi ai compensi del personale del MIC/Parco Archeologico impegnato in occasione degli eventi, il cui importo complessivo lordo è pari ad **€ 4.252,50** salvo eventuale conguaglio, che sarà

comunicato al concessionario, per eventuali differenze, sia in eccesso che in difetto, tra le somme versate dal concessionario e le prestazioni effettivamente erogate.

Per quanto attiene al suddetto costo, ai sensi della normativa e della contrattazione sindacale intercorsa con le OO. SS. come da protocollo nazionale, il Concessionario si impegna a versare le somme destinate alle retribuzioni del personale MIC/Parco Archeologico impegnato a vario titolo negli eventi suddetti (per le ore dell'evento e per tutte le fasi di montaggio e smontaggio) prima dell'inizio delle prestazioni stesse, al seguente IBAN: IT42A0100003245425029258421 - Banca d'Italia Via Nazionale, 91 – Roma in favore di Parco Archeologico di Pompei-via Plinio, 26 - 80045 Pompei con causale: capo XXIX capitolo 2584 art. 21 – “Parco Archeologico di Pompei – evento Ricucire i Sogni...Processo Simulato Basilica di Pompei 25/10/2024”

La ricevuta del buon esito del versamento dovrà essere inviata prima dell'inizio delle prestazioni a: pa-pompei@cultura.gov.it; mariantonella.brunetto@cultura.gov.it; pompei.eventi@cultura.gov.it e marco.rovito@cultura.gov.it.

La suddetta somma sarà assegnata ai soggetti interessati “secondo i criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”.

Resta inteso che la presa in consegna dei luoghi oggetto della concessione è subordinata all'effettivo accredito delle somme di cui al presente articolo.

Art. 8 - Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario si obbliga a manlevare e a tenere indenne il PAP da ogni e qualsivoglia responsabilità, diffida e/o azione e/o contestazione e/o rivendicazione, avanzate a qualsiasi titolo da qualsiasi soggetto ed in qualsiasi sede – sia giudiziaria che stragiudiziaria - connessa o derivante dall'esecuzione del presente contratto.

Il Concessionario si assume, inoltre, la responsabilità della custodia, oltre che degli spazi e dei beni ivi compresi, delle attrezzature e della strumentazione necessaria alla realizzazione della manifestazione, per tutto il periodo di durata della concessione (dall'allestimento sino alla riconsegna degli spazi).

Fatta salva la responsabilità, anche dopo la riconsegna, il Concessionario adotterà, nell'esecuzione dell'attività, ogni precauzione e ogni mezzo necessario per evitare danni agli ambienti, a persone e cose, restando a suo carico il risarcimento dei danni ai beni demaniali e/o a terzi e/o al personale a qualsiasi titolo impegnato nell'organizzazione/esecuzione degli eventi.

A tal uopo, il Concessionario ha stipulato un'assicurazione, a prima richiesta, per i sinistri, danni alle persone e alle cose e danni ai beni culturali nonché per la copertura antinfortunistica dei partecipanti per un massimale fino a 3 milioni di euro, in base alle caratteristiche degli spazi, al numero dei partecipanti e ai rischi intrinseci dell'evento ed ai suoi allestimenti.

Art. 9 - Conservazione degli spazi e delle attrezzature

Al termine dell'evento, il Rup o suo incaricato, provvederà ad accertare lo stato di conservazione degli spazi concessi in uso, al fine di poter tempestivamente contestare ai Concessionari eventuali danni arrecati e/o il mancato rispetto delle clausole e prescrizioni.

Il mancato accertamento non esime il concessionario dal lasciare lo spazio libero da cose o persone.

Art. 10 - Revoca/recesso

Per gravi motivi e sopravvenute esigenze di tutela e/o di pubblico interesse, il Concedente potrà revocare la presente concessione e/o recedere dalla presente richiedendo l'immediata restituzione del bene concesso in uso.

In tal caso il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria nei confronti del PAP, il quale resta esonerato da qualsivoglia responsabilità.

La concessione può essere revocata o sospesa, altresì, qualora il Concessionario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti, inosservanza di prescrizioni del Concedente, ovvero contravenga agli obblighi contenuti nella presente concessione;

L'accertata violazione di una sola delle clausole poste a base della presente convenzione, avente ad oggetto la concessione d'uso, ne determinerà automaticamente la risoluzione immediata ex art.1456 c.c.

Il concedente potrà disporre ispezioni, durante il corso degli eventi ed in ogni momento senza alcun preavviso, al fine di verificare la puntuale osservanza a di quanto pattuito e concordato con il presente atto.

Art. 11 - Riprese Video

Il Concessionario assicurerà che eventuali riprese video e/o audio dell'evento

verranno effettuate esclusivamente allo scopo di documentazione e archivio della società e dell'artista, ovvero alla diffusione via internet e alle trasmissioni radiotelevisive per servizi giornalistici e per attività promozionali, nel rispetto del diritto di cronaca e per il tempo necessario per l'acquisizione delle immagini video o audio a tal fine effettuate.

Eventuali riprese video che esulano dalle finalità suddette, andranno espressamente autorizzate e regolamentate previo pagamento dei relativi diritti e royalties ove previsti.

Art.12 - Cessione della concessione

È fatto espresso divieto ai concessionari di trasferire in capo a terzi i diritti contemplati nella presente concessione. La concessione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva.

Art.13 - Penalità

Nel caso di annullamento della manifestazione da parte dei concessionari, il concedente si riserva il diritto ad ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno o conseguenza negativa che dovesse derivare a sé stesso, ai suoi aventi causa o a terzi in genere, in conseguenza del predetto inadempimento;

Nel caso di mancato ritiro di attrezzature, arredi e altro materiale utilizzato per la manifestazione nei tempi previsti il Concedente pagherà una penale che sarà commisurata al corrispondente costo sostenuto dal Concedente oltre al maggior danno laddove accertati dal RUP.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente atto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

Art. 15 - Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il Parco Archeologico metterà a disposizione del Concessionario nell'ambito del presente contratto, dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a

conoscenza di terzi.

Art. 16 - Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del presente atto concessorio, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale è competente il Foro di Napoli. Per quanto non previsto nel presente atto o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86 a cura e spese della parte richiedente.

Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pompei lì, (data dell'ultima delle firme digitali)

Il Concedente

Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale

Gabriel Zuchtriegel

Il Concessionario

Comune di Pompei

Il Soggetto Incaricato

Aperion APS